



# Piano del Verde del Comune di Ugento

## Tavola 8

Regolamento del verde, tutela del patrimonio arboreo, arbustivo. Interventi ordinari e straordinari, verde pubblico e privato.

A cura di Francesco Tarantino, Georgofilo, Agronomo paesaggista



## INDICE

### Titolo I

#### TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO

Art.1 Finalità

Art.2 Ambito di applicazione

Art.3 Censimento del patrimonio verde

Art.4 Normativa per le diverse tipologie di aree verdi

Art.5 Competenze per la gestione delle aree a verde

Art.6 Rilascio di autorizzazioni

Art.7 Divieti ed incentivi

Art.8 Eccezioni ed esenzioni

Art.9 Protezione degli alberi nel processo di concessione edilizia

Art.10 Interventi prescritti

Art.11 Normativa per la gestione delle aree a verde

11.A Manutenzione ordinaria

11A.1 Potatura di specie arboree e arbustive

11A.2 Concimazioni



11A.3 Taglio dei tappeti erbosi

11A.4 Irrigazioni ed innaffiature

11.B Manutenzione straordinaria

11B.1 Potature

11B1.1 Potatura di allevamento

11B1.2 Potatura di contenimento e riforma

11B1.3 Potatura di risanamento

11B.2 Diradamenti

11B.3 Abbattimenti

11B.4 Grandi trapianti

11B.5 Trattamenti fitopatologici

Art.12 Prescrizioni tecniche per la protezione degli alberi in cantiere

12.1 Difesa delle superfici piantumate

12.2 Difesa delle parti aeree degli alberi

12.3 Difesa delle radici degli alberi

12.4 Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili

12.5 Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse

12.6 Responsabilità



## Art.13 Definizione e normativa per l'impianto di elementi vegetali

13.1 Criteri di scelta

13.2 Alberate stradali

13.3 piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie ad alto fusto

13.4 Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie arbustive e tappezzanti

13.5 Barriere vegetali, siepi

13.6 Tappeti erbosi e prati

13.7 Fioriere o vasche

## Art.14 Messa a dimora delle piante ad alto fusto

14.A Piante a radice nuda

14. B Piante in zolla

## Art.15 Manufatti di corredo in aree piantumate

## Art.16 Regolamentazione dei dintorni

## **Titolo II**

### **REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI**

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n° 77 del 21 novembre 2016





### **Titolo III**

## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROMOZIONE, ADOZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE AZIENDE PER LA MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO**

### **Titolo IV**

## **REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE**

Art.17 Ambito di applicazione

Art.18 Disposizioni generali

Art.19 Spazi a verde

Art.20 Disposizioni speciali d'uso degli spazi verdi

Art.21 Colture

Art.22 Gioco

Art.23 Attività sportiva

Art.24 Spazi per cani

Art.25 Attività ambulanti e di animazione

Art.26 Contributi volontari



## **Titolo V**

### **SANZIONI**

Art.27 Finalità

Art.28 Sanzioni sulle violazioni al Titolo I del Regolamento

Art.29 Sanzioni sulle violazioni al Titolo IV del Regolamento

## **Titolo VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.30 Disposizioni finali

### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

ALLEGATO N.1A

Specie di piante utilizzabili nell'arredo urbano

ALLEGATO N.1B

Specie di piante alloctonee da allontanare per l'alta invasività e danneggiamento degli spazi a verde pubblico

ALLEGATO N.2

Interventi di manutenzione che non richiedono autorizzazione



ALLEGATO N.3

Dichiarazione del proprietario da allegarsi alla richiesta di autorizzazione in caso di lavori edilizi

ALLEGATO N.4

Richiesta di autorizzazione per interventi sul patrimonio arboreo

ALLEGATO N.5

Norme giuridiche

ALLEGATO N.6

Glossario



## **TITOLO I**

### **TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO**

#### **Art.1**

##### **Finalità'**

Rilevata l'importanza vitale che la vegetazione arborea, arbustiva e gli orti urbani rivestono ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali per il Comune di Ugento e per il suo territorio, vengono stabilite le seguenti norme atte a garantire la protezione e una razionale gestione.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio a verde pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da leggi statali, regionali, relativi regolamenti e statuti.

Il presente regolamento rappresenta lo strumento contenente le norme generali da seguire per la razionale, efficace ed economica tutela e conservazione del verde, orti urbani compresi, presente sul territorio comunale e per la corretta progettazione di nuove realizzazioni. Disciplina l'assegnazione a private e/o gruppi di volontari della gestione di interventi a tutela dell'ambiente urbano; indica le specie di piante mediterranee o considerate tali, utilizzabili nell'arredo urbano; disciplina degli interventi di manutenzione che non richiedono autorizzazione; propone la dichiarazione del proprietario da allegarsi alla richiesta di autorizzazione in caso di lavori edilizi; disciplina le norme per l'occupazione di spazi verdi pubblici a scopo di manifestazioni.



## **Art.2**

### **Ambito di applicazione**

Tutte le piante ovunque presenti nel territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, l'irripetibile patrimonio storico-ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm. misurata a petto d'uomo (130 cm. da terra) ed in particolare gli alberi, i filari e le siepi di notevole interesse individuati dall'Amministrazione Comunale mediante il Censimento di cui all'art.3.

Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'autorità comunale competente.

L'Amministrazione comunale provvederà, tramite i propri uffici e sotto il coordinamento del Servizio Verde Pubblico, a far effettuare accertamenti anche straordinari sulle condizioni di stabilità e fitosanitarie delle alberature.

L'abbattimento dei soggetti ritenuti sicuramente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria dovrà comunque essere motivato con apposita relazione specialistica.

Esulano dall'ambito del presente Regolamento alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a leggi vigenti (legge 10/2013).

## **Art.3**

### **Censimento del patrimonio verde**

Ai fini dell'esecutività dell'art; 2 ed allo scopo di programmare ed effettuare una razionale manutenzione del verde e per l'assegnazione di aree destinate ad orti urbani, l'Amministrazione Comunale predispone un censimento, aggiornato periodicamente ogni 3-5 anni, del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico esteso alle aree private vincolate a verde e servizi individuate nel PUG richiedendo, inoltre, l'apposizione di vincolo (legge 10/2013 piante monumentali).

Scopo del censimento è, inoltre, il riconoscimento e la catalogazione delle aree verdi in base a:



- a) specifiche tipologie: parchi urbani, giardini pubblici e privati, aiuole, alberate stradali, verde scolastico, verde annesso ad edifici pubblici, impianti sportivi, verde agricolo, verde pertinenziale, verde di quartiere, viali e piazza alberate;
- b) destinazione d'uso: ricreativo, sportivo, didattico, produttivo, residenziale, cimiteriale.

#### **Art. 4**

##### **Normativa per le diverse tipologie di aree verdi**

In relazione ad alcune delle tipologie identificate al precedente articolo vengono date le seguenti indicazioni di carattere generale:

- i complessi di orti urbani posti su aree di proprietà sia pubblica che privata dovranno essere organizzati secondo schema progettuali razionali ed evitare impatti visuali negativi. Per la gestione degli orti urbani viene assunta una specifica disciplina (all. n.5);
- le aree a posteggio, pubblico o privato, a raso e/o a copertura di parcheggi dovranno essere alberate adeguatamente rispetto all'uso con particolare riferimento all'ombreggiatura, con essenze piantumate ad distanze adeguate, ad una giusta distanza dai cordoli e protette dal contatto con gli automezzi, in accordo con le norme specificate all'art. 13.

#### **Art. 5**

##### **Competenze per la gestione delle aree a verde**

La gestione del verde di proprietà pubblica, comprendente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata al servizio Verde Pubblico dell'Amministrazione Comunale.

Gli interventi vengono eseguiti direttamente da addetti comunali oppure vengono appaltati a imprese specializzate del settore, dotate di mezzi e personale idonei che dovranno attenersi alle norme contenute nel capitolato d'appalto redatto a cura del Servizio Verde Pubblico.





Alla vigilanza ed al controllo della corretta esecuzione dei lavori è preposto il servizio Verde Pubblico dell' Amministrazione Comunale mediante personale specializzato proprio o incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Gruppi di privati cittadini, imprese e Associazioni interessate possono occuparsi della gestione o di interventi in aree a verde secondo i modi previsti dal presente regolamento o dalle specifiche discipline delle adozioni e delle sponsorizzazioni che l' A.C. adotta.

## **Art. 6**

### **Rilascio di autorizzazioni**

Per qualunque intervento su aree private di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo di cui all'art. 2, è necessaria l'autorizzazione comunale, fatta eccezione per gli interventi elencati nell'allegato n.2 ed all'art. 11(escluso abbattimenti).

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono di competenza del Sindaco, dall'Assessore delegato o dal Dirigente del Servizio, sentito il parere del Servizio Verde pubblico e dovranno essere rilasciate entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali esse si intendono formulate favorevolmente.

Le autorizzazioni conterranno anche le prescrizioni tecniche per l'esecuzione di scavi e l'allestimento di cantieri (art.12).

Il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare il servizio Verde Pubblico con almeno 7 giorni di anticipo sull'inizio dei lavori.

Il richiedente dovrà allegare una planimetria quotata con rilievo completo delle piante nell'area estesa ad una porzione di terreno di almeno m. 20 oltre il limite dell'intervento più ogni elemento utile a dettagliare il lavoro da fare (es. ingombro cantiere e sezione scavi).

Dovrà inoltre descrivere:

- gli estremi di identificazione;
- la durata degli interventi



-le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi.

Il richiedente dovrà, inoltre, garantire l'impegno a risarcire gli eventuali danni prodotti o a provvedere alla piantumazione sostitutiva.

Nel caso di intervento urgente, il parere scritto di competenza potrà essere richiesto telefonicamente seguito comunque da richiesta scritta inviata anche via PEC.

Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica dello stato del luogo.

## **Art. 7**

### **Divieti e incentivi**

In adempimento alle finalità di cui all'art.1, 2 e 6 del presente regolamento, su tutto il territorio del Comune di Ugento l'abbattimento o la capitozzatura delle piante di alto fusto restano subordinate a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentiti gli uffici competenti.

E' vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare gli alberi e le siepi di cui all'art. 2 nelle aree sia pubbliche che private: l'Amministrazione Comunale si rivarrà sui responsabili come indicato all'art. 12 del Regolamento d'uso del Verde.

E' vietato inoltre modificare con potature che vadano oltre la rimonda (esclusi gli alberi da frutto) le strutture degli alberi e siepi protetti, di cui all'art. 2. Le capitozzature sono di norma da evitare.

La funzionalità delle alberature, alterate a seguito di eventuali abbattimenti, verrà ripristinata o modificata tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano così come indicato nell'allegato n.1 del presente Regolamento.

L'A.C. per il tramite l'ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano provvederà, su richiesta degli interessati, a fornire adeguate indicazioni tecniche-operative circa la migliore sistemazione o conservazione dell'area a verde.



## **Art. 8**

### **Eccezioni ed esenzioni**

Ai divieti dell'art. 7 si dovranno ammettere eccezioni, quando:

- a) il proprietario, in ottemperanza di leggi statali e regionali, sia obbligato a rimuovere o intervenire su piante e siepi;
- b) dall'albero o dalla siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose;
- c) l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile;
- d) in caso di lavori edilizi, il progetto deve tener conto della tutela del verde esistente, così come prescritto dall'art. 12 ed eventuali abbattimenti saranno possibili solo in seguito all'autorizzazione da parte del Sindaco, dall'Assessore delegato o dal Dirigente del Servizio.

Il riconoscimento di una eccezione o di una esenzione deve essere richiesto per iscritto al Sindaco o all'Assessore delegato (vedasi all. n. 3) documentando le motivazioni.

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata in forma scritta dal Sindaco o dall'Assessore delegato. In caso di assoluta necessità determinata da pericoli, gli interventi devono essere immediatamente e comunque preventivamente, comunicati in modo documentato al Sindaco che li ratificherà con procedura d'urgenza qualora li ritenga giustificati.

I nuovi impianti sono regolati per quanto riguarda le distanze dei confini dall'art.892 e seguenti del codice civile.



## **Art. 9**

### **Protezione degli alberi nel processo di permesso a costruire**

I progetti presentati per il rilascio di permesso a costruire devono essere studiati in modo da rispettare gli alberi protetti con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

L'esenzione di cui all'art. 8 punto d) deve prevedere disposizioni accessorie quali l'onere per il richiedente di piantumare a proprie spese, preferibilmente nella stessa area interessata dal progetto o, se ciò non fosse possibile, in altre parti del territorio comunale, alberi e siepi di precise specie e dimensioni in sostituzione di quelle rimosse.

Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, un deposito cauzionale o una polizza fidejussoria, in misura stabilita dagli uffici comunali competenti, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora compresa la posa in opera e la successiva cura per un periodo di 3 anni.

Tale deposito verrà svincolato previa verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e comunque non prima di un anno a partire da quanto deve essere trascorsa una intera stagione vegetativa in caso di messa a dimora di piante sostitutive, di cui deve essere accertato l'attecchimento. Spetta al Servizio Verde Pubblico il procedimento di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per le aree di reti interrato, quali gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature, e sono quindi estese alle ditte che realizzeranno gli impianti ed opere.



**Art. 10****Interventi prescritti**

E' facoltà del Sindaco prescrivere che il proprietario di piante adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa di alberi e siepi di cui all'art. 2. Ciò vale, in particolare, quando, si devono predisporre od eseguire lavori edilizi o ogni altro intervento pericoloso per la vegetazione.

Per alberi vincolati ai sensi della legge 10/2013, l'ente pubblico può concorrere col privato alla cura ed alla manutenzione.

In tutti i progetti edilizi presentati e nei progetti relativi ad interventi sulla rete tecnologica e viaria, gli alberi e le siepi con le caratteristiche di cui all'art. 2, devono essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie, con la relativa documentazione fotografica.

Nella procedura di approvazione dei suddetti progetti, deve essere inserita l'autorizzazione di cui all'art. 8.

Nell'autorizzazione per gli scavi, possono essere prescritte metodologie particolari o distanze minime dalla base del tronco, secondo quanto stabilito nell'art.12.

**Art. 11****Normativa per la gestione delle aree a verde**

E' fatto obbligo ai proprietari di spazi verdi, sia pubblici che privati, di effettuare tutte le operazioni di manutenzione, specificate nei paragrafi seguenti, necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi.





## **11A - Manutenzione ordinaria**

Per manutenzione ordinaria, che comunque non è soggetta ad autorizzazioni, sono da intendere tutte le operazioni periodiche sottospecificate, indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale.

### 11A.1- Potatura di specie arboree e arbustive

Sono considerate potature di ordinaria manutenzione quelle di rimonda, che consistono nella ripulitura da rami secchi e vanno eseguite entro il mese di marzo. Per gli arbusti possono essere necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte all'anno.

### 11A.2- Concimazioni

L'intervento di concimazione dovrà essere affrontato sulla base delle analisi chimico-fisiche del terreno, da effettuarsi almeno ogni 4 anni. Nella scelta dei concimi si privilegeranno quelli organici che dovranno essere interrati alla profondità di cm 20-30.

Per i tappeti erbosi, il concime verrà distribuito in modo uniforme dopo il primo taglio.

### 11A.3- Taglio dei tappeti erbosi

I tappeti erbosi posti in contesto urbano, necessitano di 10-15 tagli all'anno da effettuarsi tra il mese di marzo e la seconda metà di ottobre; i tagli devono essere effettuati con macchine a lame elicoidali oppure a lame rotanti ed il materiale di risulta deve essere allontanato o meno a seconda del tipo di conduzione del prato. In occasione di ogni taglio dell'erba devono essere asportati tutti i rifiuti presenti sul tappeto erboso. Il materiale di risulta ed i rifiuti asportati dovranno essere conferiti nelle strutture indicate dal settore Ambiente.

Un trattamento particolare spetta ai tappeti erbosi sportivi che, escludendo il periodo invernale di riposo vegetativo, devono essere tagliati con scadenza settimanale.

### 11A.4- Irrigazioni ed innaffiature

Nella programmazione degli interventi devono essere valutati la distribuzione della piovosità nella zona interessata, lo stato di costipamento del terreno, la sua struttura e l'eventualità di adozione di impianti fissi.





Sarà comunque più opportuno distribuire l'acqua in un numero limitato di interventi e in quantità mai inferiore a 5 mm/mq.

Per quanto riguarda l'innaffiamento di soccorso di alberi, dovrà essere usato un volume di acqua non inferiore a lt.50 cadauno per alberi di diametro fino a cm.10 ed un volume da 50 a 100 litri di acqua per alberi con diametro superiore a cm.10.

Nei nuovi impianti è opportuno adottare sistemi di irrigazione radicale formati da anelli in tubo di PE goggiolante, interrati a livello delle radici e collegati ad un tubo di adduzione dell'acqua.

### **11B-Manutenzione straordinaria**

#### 11B.1- Potature

Le potature devono essere praticate durante il riposo vegetativo e si distinguono come sotto indicato.

##### 11B1.1- Potatura di allevamento

Si effettua solo in casi particolari, nella fase giovanile e solo su branche di diametro inferiore a cm.10. E'applicabile, anche in relazione ai costi, solo in caso di carenza di spazio sufficiente per il buon sviluppo della pianta.

##### 11B1.2- Potatura di contenimento e riforma

Ha lo scopo di restituire alla pianta la sua forma naturale o adeguarla alla presenza di manufatti posti in vicinanza o, infine, di modellare un insieme (alberate etcc.); si provvede nel contempo all'eliminazione delle parti malate e pericolose.

Le operazioni comprendono:

- eliminazione dei rami di ostacolo;
- eliminazione dei rami interni sottili o in sovrannumero;
- eliminazione di monconi residui di precedenti potature malfatte;
- cura delle ferite superficiali.



E' controproducente la mutilazione drastica di grossi rami, in quanto alla successiva ripresa vegetativa si ha, in corrispondenza della zona di taglio, la formazione di densi agglomerati di rami con scarso apparato anatomico di connessione al tronco, fragili e, quindi, pericolosi.

Sono, evidentemente, da evitare anche le capitozzature.

La potatura di grossi rami dovrà sempre essere effettuata per gradi, procedendo dall'apice verso l'attaccatura secondo il metodo detto del " taglio di ritorno" ( taglio fatto alla base del ramo di un anno inserito su legno di due anni, che permette di far tornare la vegetazione sulla parte bassa della chioma): la sezione dei rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio dovrà essere simile a quella del ramo asportato; la superficie di taglio dovrà essere liscia, inclinata ed aderente all'attaccatura.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici prima e dopo l'intervento, su ogni singola pianta.

Tutti i prodotti e gli strumenti per la distribuzione dei cicatrizzanti, dovranno essere preservati dal contatto con segatura e residui delle operazioni di potatura.

Alla potatura dovrà seguire un trattamento ai rami e ai tronchi con fungicidi.

Il rilevamento della presenza di malattie dovrà sempre comportare l'immediata sospensione dei lavori di potatura.

Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno, di norma, essere lasciati crescere liberamente, salvo necessità legate all'equilibrio e rimonda della chioma.

#### 11B1.3 Potatura di risanamento

Si effettua per eliminare parti di piante che presentano alterazioni di natura infettiva e che possono divenire focolai di contagio. Di norma, prima di effettuare gli interventi, occorre una diagnosi fitopatologica accurata e conseguenti operazioni di cura da affidare a personale specializzato e dotato di attrezzature apposite.

#### 11B.2 Diradamenti

Devono essere eseguiti nei seguenti casi:



- su piante malate in modo incurabile;
- quando la chioma di alberi in accrescimento si sovrappone per più di un terzo alla chioma confinante;
- quando essenze vicine mostrino fenomeni di concorrenza idrica e nutrizionale.

### 11B.3- Abbattimenti

E' fatto divieto a chiunque di abbattere autonomamente soggetti vegetali arborei, siano essi vivi o morti su tutto il territorio comunale senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato al Verde o del S.U.P. Tale autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure e le modalità riportate all'art.6 del presente Regolamento.

Non è necessario presentare domanda nei seguenti casi:

- Alberi da frutto a eccezione di noci e ciliegi;
- Alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà colturali che a piena maturità non raggiungano altezza di 3 metri (si veda rt.892 del cc);
- Alberi disseccatisi entro due anni dalla data di impianto.

L'abbattimento di un albero è possibile, inoltre, nei casi previsti dall'art.8 punti b) e c), previa verifica, nel caso di situazioni patologiche, del tipo di malattie e del pericolo di diffusione.

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire preferibilmente durante i periodi asciutti e/o freddi; dovrà possibilmente effettuarsi in inverno o durante l'estate. Va' comunque tenuto conto del pericolo di diffusione. Dovrà essere contenuta la diffusione della segatura derivante dal taglio, usando possibilmente teloni stesi sul terreno e aspiratori. Dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante l'operazione di abbattimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate immediatamente ed il terreno sostituito con coltivo trattato con fungicidi.

Dopo l'asportazione di una pianta infetta dovrà essere esercitato un controllo mensile sulle piante limitrofe allo scopo di individuare precocemente l'inizio di un nuovo focolaio.

#### 11B.4- Grandi trapianti

Si tratta di interventi necessari a salvare essenze arboree di pregio botanico ed estetico (purchè esenti da malattie parassitarie che possono pregiudicare la riuscita del trapianto e/o essere facilmente trasmissibili) altrimenti destinate all'abbattimento.

Al fine di procurare il minor danno possibile occorre preparare l'albero con alcuni accorgimenti tecnici, considerando che la maggior parte delle radici attive si trova alla periferia dell'apparato radicale. La preparazione può iniziare anche due stagioni prima del trapianto, effettuando intorno al tronco lo scavo progressivo di una trincea circolare larga circa cm. 30-50 e con diametro interno pari circa cinque volte il diametro del tronco al colletto. La trincea andrà scavata in settori nel corso delle due stagioni e riempita nella stagione successiva allo scavo con terriccio, torba e fertilizzante. In tal modo si dà la possibilità all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco, che verranno incluse nella zona da estirpare.

Disponendo di macchina estirpatrice per zolle fino a mt.3 di diametro, la preparazione è molto meno complicata e comunque andranno osservate le seguenti precauzioni:

- il trapianto va effettuato a fine inverno, salvo che per le conifere, che dovrà essere effettuato ad inizio primavera;
- prima dell'estirpazione la chioma v'è potata leggermente;
- utilizzare durante il trasporto prodotti antitraspiranti;
- fasciare il tronco e le branche principali e conservare la fasciatura, periodicamente inumidita, per uno o due anni;
- realizzare tutori o tiranti di ancoraggio dell'alberatura da lasciare in opera (sostituendo con la crescita) per almeno 3-5 anni;
- dopo il trapianto bisogna utilizzare protezioni contro l'eccessivo soleggiamento con pacciamanti naturali (paglia, corteccia, ecc.), irrigare, effettuare concimazioni fogliari ausiliarie.

La preparazione del terreno avverrà secondo le modalità contenute nell'art. 14.

#### 11B.5- Trattamenti fitopatologici

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, non devono essere effettuati a calendario, cioè a cadenza fissa, indipendentemente dalla effettiva presenza dell'insetto fitofago o dal grado di rischio di una infezione fungina, bensì solo quando





l'infestazione supera la " soglia di intervento ", definibile come il livello al quale il costo del trattamento è inferiore al danno subito in assenza di esso. I trattamenti devono, comunque essere fatti con principi attivi autorizzati dalla ASL o dal servizio fitopatologico della Regione Puglia.

Effettuare i trattamenti per i quali esistono gli obblighi di legge per particolari fitopatologie (processionaria, punteruolo rosso delle palme, ecc.).

## **Art. 12**

### **Prescrizioni tecniche per la protezione degli alberi in cantiere**

Questo complemento normativo contiene tutti gli accorgimenti necessari per la protezione delle piante.

#### **12.1- Difesa delle superfici piantumate**

Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da coservare devono essere dotate di recinzione alte almeno mt. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di mt. 20 dalla chioma degli alberi.

Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 ql.) questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole lunghe almeno mt. 3, poste di traverso al senso di marcia in modo continuo e sporgenti almeno mt. 1,5 per lato dalle ruote.

Nel caso che un cantiere impedisca per più di 5 giorni la fruibilità totale o parziale di un giardino, dovranno essere posizionati dal concessionario cartelli di avviso rivolti all'utenza la cui forma e contenuto dovranno essere preventivamente approvati dal Servizio Verde Pubblico.



### 12.2- Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli ed attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere dotati di una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma estesa su tutti i lati per almeno mt. 2.

Se per insufficienza di spazio, a giudizio della direzione dei lavori, non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno mt. 2, disposta contro il tronco, con interposizione di materiale cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire chiodi o viti nel tronco.

### 12.3- Difesa delle radici degli alberi

La realizzazione degli scavi, a causa del pericolo di rottura delle radici, dovrà essere effettuata ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 130 dalla base secondo la seguente tabella;

Diametro fusto cm:                      Raggio minimo area di rispetto (mt):

- < 20                                      1, 5
- tra 20 e 80                              3, 00
- > 80                                      5,0
- Valutando caso per caso le situazioni, anche in considerazione dello sviluppo dell'apparato radicale in funzione della specie

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con apposito mastice; la parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavoli o teli ed il terreno periodicamente bagnato nel corso di lavori durante il periodo estivo.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti, rifiuti o materiali di scarto e devono essere rinchiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito o costipate; durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali.





Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizioni di manufatti preesistenti (es. laterizi, asfalti, etc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dal Servizio Verde Pubblico.

Nel caso si debbano, per esigenze ineludibili, eseguire scavi a distanza inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, ad esempio:

-scavi a mano;

-rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;

-impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.)

#### 12.4- Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili

In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto, grigliata, di almeno mt. 2 di diametro per le essenze di grande sviluppo; di mt. 1,50 per quelle a sviluppo medio e di mt. 1 per le essenze a sviluppo limitato.

#### 12.5- Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse

L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminanti, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Nella richiesta di installazione di manufatti (chioschi, edicole) dovranno essere indicati gli ingombri in altezza e si dovrà verificare che non ledano l'apparato aereo e l'apparato radicale degli alberi presenti in luogo.

Nel caso dell'esecuzione di opere di vitale importanza e in mancanza di realistiche possibilità alternative, la deroga da quanto sopra esposto si deve conformare a quanto previsto dall'art. 9



Non saranno ammessi, soprattutto per quanto riguarda punti di vendita e ristoro, la posa di pavimentazioni impermeabili, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base e contro le piante, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di fili elettrici sugli alberi, l'imbragamento di tronchi. Dovrà inoltre essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi; ogni eventuale rimozione di materiali sarà comunque a carico del titolare.

#### 12.6- Responsabilità

Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa aggiudicatrice dei lavori.

La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata dai lavori rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori. L'idoneità del ripristino verrà certificata dal Servizio Verde Pubblico.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale nelle quantità e modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Servizio Verde Pubblico.

### **Art. 13**

#### **Definizione e normativa per l'impianto di elementi vegetali**

##### 13.1- Criteri di scelta

Prima di ogni progettazione di un nuovo impianto è opportuno che vengano analizzate:

- le caratteristiche microclimatiche della zona;
- le caratteristiche fisico-chimiche, la capacità idrica del suolo e la fertilità;



- le caratteristiche delle specie acclimatate nella zona, già selezionate naturalmente;
- la destinazione d'uso dell'area.

Quindi si considerano per la scelta delle specie e del sesto d'impianto:

- esigenze pedologiche, climatiche e vita media della specie;
- forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche di accrescimento;
- caratteristiche dell'apparato radicale;
- conoscenza delle avversità cui la pianta è soggetta;
- resistenza all'inquinamento atmosferico e al costipamento;
- costo e dimensione delle essenze previste.

E', inoltre, fondamentale il mantenimento della diversità genetica nell'ambiente della specie scelta, preferendo quindi, piante provenienti da seme piuttosto di quelle provenienti da talee.

I progetti, infine, devono prevedere gli interventi di cure e manutenzione relativi ai primi tre anni dopo l'impianto.

### 13.2 Alberate stradali

Nella valutazione della distanza da pianta a pianta vanno considerate oltre agli elementi visti nel paragrafo precedente anche i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di eventuali corpi illuminanti.

In linea di massima si possono riassumere i seguenti valori di riferimento:



Altezza definitiva degli alberi (m)	Sesto di impianto (m)	Distanza min da marciapiede (m)	Distanza min da edifici (m)
--	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------

---

<b>&gt; 20</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
----------------	-----------	----------	----------

<b>16</b>	<b>10</b>	<b>1,50</b>	<b>3</b>
-----------	-----------	-------------	----------

<b>12</b>	<b>8</b>	<b>1,50</b>	<b>3</b>
-----------	----------	-------------	----------

<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1,50</b>	<b>3</b>
----------	----------	-------------	----------

<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1,50</b>	<b>3</b>
----------	----------	-------------	----------

Andrà inoltre applicato il DPR 16.12.92 n.495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni nella parte riguardante la distanza minima dal confine stradale delle alberate.



### 13.3-Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie ad alto fusto

Il sesto di impianto deve essere calcolato tenendo conto delle dimensioni della chioma a maturità evitando che la zona di sovrapposizione della luce superi un terzo della intera estensione.

### 13.4-Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie arbustive e tappezzanti.

La distanza tra esemplari di uno stesso gruppo deve tener conto delle dimensioni dell'esemplare adulto, evitando di dover procedere a successivi diradamenti.

### 13.5-Barriere vegetali, siepi.

Si tratta di elementi vegetali a sviluppo lineare con funzione diversificate (mascheramento, arredo, barriere antirumore e antipolvere, costituzione di habitat floro-faunistici). I sestri di impianto variano a seconda delle funzioni e delle specie introdotte. In particolare si distinguono:

- barriere vegetali con funzione antirumore e antipolvere: distanza fra file mt.1; distanza sulla fila mt. 0,5-1,5 e costituita da arbusti di altezza cm. 60-80 in zolla e da piante di altezza mt. 1,25-1,50;
- siepi con funzioni di mascheramento costituite da uno o più specie arbustive, con esemplari di altezza cm. 60-80 in zolla, larghezza variabile da 1 a 2 mt e sesto di impianto variabile da mt. 0,3 e 1,00, in base alla specie.

### 13.6- Tappeti erbosi e prati.

Sono superfici in ambito urbano destinate alla funzione prevalentemente ricreativa. Preliminare all'impianto di tappeti erbosi è l'analisi chimico-fisico del suolo che determinerà la scelta del tipo di miscuglio di specie erbacee da destinare alla semina. E' necessario attuare una corretta integrazione tramite concimazione organica fatta in presemina. E', infine, necessario prevedere un impianto di irrigazione fisso che assicuri un adeguato apporto idrico durante la stagione estiva. Lo spazio a prato viene riservato ad un utilizzo più intensivo rispetto al tappeto erboso e inoltre rappresenta un'occasione di diversificazione ambientale. Si relizzerà seminando un miscuglio di specie erbacee caratterizzato da rusticità e scelte sulla base dell'analisi chimico-fisico del terreno. La concimazione verrà effettuata in presemina con concime organico, il taglio 10-15 volte all'anno, durante il periodo che va da marzo



fino alla seconda metà di ottobre. L'irrigazione è necessaria solo in fase di formazione del prato e quando vi sono particolari condizioni atmosferiche avverse. Verranno inoltre realizzate delle strette fasce dello spessore di cm. 50-100 ai bordi dell'area ed attorno agli alberi, seminate con un miscuglio contenente anche fiori spontanei ove il taglio verrà effettuato una volta nel mese di luglio più uno autunnale di pulizia. Il mantenimento di queste fasce è importante per una diversificazione delle specie erbacee presenti nel prato e per creare microambienti interessanti per piante e animali.

### 13.7-Fioriere

Nella messa a dimora di piante in fioriere o vasche occorre costituire un substrato colturale adatto alla crescita delle essenze piantumate e che garantisca un adeguato drenaggio idrico.

Sarà quindi necessario predisporre:

- uno strato di fondo drenante costituito ad esempio da ghiaia o argilla espansa;
- uno strato intermedio sabbioso a funzione filtrante;
- uno strato superiore formato da terreno colturale organico.

Lo spessore dei vari strati e quindi le dimensioni delle fioriere o vasche variano a seconda del tipo di piantumazione seguendo come indicazione generale il seguente schema:





Essenza	Strato drenante (cm)	Strato filtrante (cm)	Strato colturale (cm)
Prato e tappezzanti	5-10	1-5	5-15
Piccoli arbusti	10	1-5	15-25
Arbusti e piccoli alberi	10-15	1-5	25-45
Alberi	15-25	1-5	75 ed oltre

Quando il numero delle fioriere installate ne giustifica l'onere economico, si provvederà alla dotazione della struttura di impianti di irrigazione automatica.



## **Art. 14**

### **Messa a dimora delle piante ad alto fusto**

#### 14.A-Piante a radice nuda

Le piante dovranno essere trasportate dal vivaio osservando tutti gli accorgimenti atti a ridurre la disidratazione di peli radicali e radichette e dovranno, comunque, essere state preparate in precedenza eliminando parti delle radici e le radici o parti di esse. La buca di interro dovrà avere ampiezza pari ad almeno una volta e mezza le dimensioni dell'apparato radicale e comunque non inferiore a mt. 0,70x0,70x0,70. Sul fondo della buca dovrà essere posta sostanza organica matura o torba neutra. Nel caso di terreno argilloso si costituirà sul fondo della buca uno strato drenante e si alleggerirà la sostanza organica con ghiaia. Nella messa a dimora si deve evitare di piegare e spezzare le radici che devono conservare il loro portamento naturale. Esse dovranno essere incorporate con terra sciolta, sterilizzata, priva di infestanti e di semi di piante ritenute tali, sassi, con aggiunta di terriccio o torba neutra e concime organico. Dopo il reinterro il terreno va leggermente compresso. L'ancoraggio, obbligatorio per alberi di altezza superiore a mt. 1,20, avviene mediante l'impiego di pali tutori in legno impregnati di sostanza antimarcescente, rispettando i seguenti criteri fondamentali:

-il palo tutore non deve mai essere aderente al tronco;

-nel caso di piantumazioni di essenze di altezza superiore a mt. 2 i pali tutori non dovranno essere meno di due;

-la pianta non deve essere ancorata troppo rigidamente, deve poter oscillare ma evitare lo sfregamento del tronco e delle branche principali con i tutori;

-il materiale utilizzato per l'ancoraggio non deve procurare ferite alla corteccia e deve essere periodicamente sostituito al fine di evitare strozzature del tronco;

-il punto di ancoraggio va determinato in base alla flessibilità del tronco, i pali vanno tagliati all'altezza del punto di ancoraggio in modo da non interferire con lo sviluppo della chioma;

-i pali devono essere intatti alla sommità in caso contrario la parte fessurata deve essere tagliata.



#### 14.B-Piante in zolla

Le piante dovranno pervenire dal vivaio con imballo realizzato preferibilmente in materiale biodegradabile e nella messa a dimora occorre sciogliere le reti o i teli che avvolgono la zolla nella parte superiore. L'ancoraggio avviene secondo le modalità di cui al punto precedente. La buca di interro dovrà avere le seguenti dimensioni:

-profondità minima m. 1,20;

-Larghezza maggiore di quella della zolla di almeno 1/3 della dimensione della stessa.

In ogni caso le piantagioni dovranno essere controllate periodicamente al fine di individuare le eventuali fallanze e quindi operare le dovute sostituzioni.

#### Art. 15

##### **Manufatti di corredo in aree piantumate**

Qualora si eseguano piantagioni su superfici che in seguito verranno asfaltate o comunque pavimentate, occorrerà adottare particolari misure per la protezione degli alberi:

-si formerà attorno al tronco un tornello –fascia di rispetto-, con diametro non inferiore a m. 1,5 che andrà successivamente coperto con copritornello e quanto previsto all'art. 13.2;

-in caso di piantagioni prossime a parcheggi o comunque ad aree con transito di veicoli occorrerà proteggere il tronco con gabbie metalliche predisposte appositamente: il loro impiego deve integrarsi con le tecniche di messa a dimora ad ancoraggio descritti nei precedenti articoli. Nella scelta di manufatti di corredo delle aree piantumate dovrà essere posta particolare attenzione all'allontanamento delle acque di superficie in modo che siano assorbite dal manto erboso evitando l'effetto di ruscellamento. A tale scopo i vialetti devono essere studiati in modo da non contrastare l'andamento altimetrico del terreno, con pendenza di deflusso delle acque lungo l'asse maggiore.



**Art. 16****Regolamentazione dei dintorni**

Nella pianificazione urbanistica e nell'assetto viario dell'aggregato urbano, dovrà tenersi in massima considerazione la necessità di dotare le aree a verde esistenti o di nuova formazione di tutti quei servizi indispensabili alla loro conservazione ed al corretto uso. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla dotazione dei parcheggi, all'accessibilità progettata in modo che lo spazio a verde costituisca un percorso pedonale alternativo, all'illuminazione, alla dotazione di raccolta rifiuti e di zone ove sia possibile consentire l'accesso agli animali domestici. Conseguentemente vanno rispettati gli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente.



## **TITOLO II**

### **REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI**

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n° 77 del 21 novembre 2016

## **TITOLO III**

### **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROMOZIONE, ADOZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE AZIENDE PER LA MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO**

Vedi documentazione apposita



## TITOLO IV

### REGOLAMENTO D' USO DEL VERDE

#### Art.17

##### Ambito di Applicazione

Il presente titolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Ugento, di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verde a corredo di servizi pubblici;
- d) spazi di proprietà pubblica destinati a verde o a servizi nel PUG ed affidati in concessione ad associazioni enti o privati per il loro utilizzo sociale.

#### Art. 18

##### Disposizioni generali

La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dalle norme del presente regolamento, dalle delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni degli Uffici Tecnici ed amministrativi comunali competenti;





Le norme del presente titolo hanno lo scopo di promuovere la funzioni sociale, ricreativa e didattica che il verde può assolvere nell'ambito urbano, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi e salvaguardare, nello stesso tempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un suo cattivo uso;

La gestione degli spazi ed il controllo del loro uso vengono demandati ad un Responsabile Comunale per tutti gli spazi verde di cui alle lettere a) e b), nominato dalla amministrazione comunale tra i funzionari e i tecnici del settore interessato. Per gli spazi verdi annessi a strutture di servizi pubblici, il responsabile coincide con il dirigente della struttura di servizio. Per gli spazi dati in concessione, il responsabile è scelto dall'ente concessionario con l'assenso del comune concedente;

Compito del responsabile comunale è:

- a) assicurare la corretta gestione degli spazi verdi di cui è preposto, seguire l'attuazione dei programmi di conservazione del relativo patrimonio e segnalare all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde;
- b) provvedere alla vigilanza sulla corretta fruizione del verde;
- c) accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la manutenzione degli spazi stessi.

A tutti gli spazi verdi non recintati disciplinati dal presente Titolo, è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Gli spazi verdi annessi a strutture di pubblico servizio sono fruibili negli orari di apertura delle medesime con limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio ed indicati in loco.

Il verde pubblico gestito da privato e/o associazioni in regime di convenzione con il Comune, è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con mezzi a motore, a eccezione delle categorie sottoelencate.

- a) veicoli cui è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati in terra battuta interna agli spazi verdi:



- mezzi di soccorso;
  - mezzi di vigilanza in servizio;
  - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
  - mezzi per attività di commercio ambulante in possesso delle prescritte autorizzazioni;
  - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di vendita di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- b) veicoli cui è consentito il transito e la sosta anche al di fuori di strade, viali e percorsi asfaltati o in terra battuta, salvaguardando comunque l'integrità del manto erboso;
- motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
  - mezzi necessari allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.

Biciclette e altri mezzi non motorizzati possono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi. Queste limitazioni di accesso non si applicano alle carrozzelle per portatori di handicap. La circolazione di mezzi trainati da animali è limitata ai viali, strade e percorsi asfaltati interni agli spazi verdi.

L'accesso degli animali domestici è regolato dall'art. 46 del presente Regolamento.

Lo svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e l'installazione di strutture per attività ludiche (giostre, tappeti elastici, etc.) è consentita esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente Assessorato Verde Pubblico su parere conforme del Servizio Arredo Urbano. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con l'attenzione e la cautela necessarie a prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al versamento di una idonea cauzione determinata dal competente Servizio Arredo Urbano dell'A.C. in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire, riguardo ad ogni tipologia di attività, un limite minimo e un limite massimo. Sono vietati gli spettacoli che prevedono il maltrattamento di animali.

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonchè far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti in materia, a cui si rinvia, salvo autorizzazioni concesse, in deroga, dall' Amministrazione Comunale e limitatamente agli orari previsti dalle direttive emanate dalla Regione Puglia.

Con delibere programmatiche attuative del presente Regolamento vengono individuati gli spazi verdi omogenei come tipologia di appartenenza e d'uso. L'insieme di tali spazi funzionali comprende la totalità del verde di cui all'art. 39.

## **Art. 19**

### **Spazi a verde**

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, alla osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e ricreative.

Negli spazi verdi è vietato:

- asportare la terra
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici, fatti salvi interventi di bonifica e di igiene;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di defecare sui viali ed i prati salvo ove siano stati approntati spazi appositi;
- eliminare o danneggiare le essenze arboree ed arbustive;



- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi alla stessa essenza;
- versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate debitamente segnalate;
- campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
- sostare con veicoli a motore salvo le deroghe previste dall'art. 40;
- effettuare operazioni di pulizia dei veicoli;
- installare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

La raccolta o cattura di esemplari della vegetazione e della fauna a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi o di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco e fatte salve le necessità di intervento manutentivo.

## **Art. 20**

### **Disposizioni speciali d'uso degli spazi verdi**

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme degli articoli 44,45,46,47, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;



- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione.

## **Art. 21**

### **Colture**

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 39 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati, destinati a colture ornamentali.

## **Art. 22**

### **Gioco**

Il gioco dei bambini fino a dodici anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Il gioco dei frequentatori che superano i dodici anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi consentiti. A tal fine le attrezzature pubbliche esistenti devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.





**Art. 23****Attività sportiva**

L'attività sportiva di gruppo può praticarsi esclusivamente negli spazi consentiti a tale scopo e in modo conforme alle attrezzature.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili. Le attività sportive che possono disturbare il tranquillo godimento del verde da parte di chi sosta o passeggia ovvero causare danni alla vegetazione debbono comunque svolgersi nell'ambito di spazi attrezzati.

**Art. 24****Spazi per cani**

Nei parchi e nei giardini, ove possibile, saranno individuati spazi destinati alla loro attività motoria. In tali spazi sarà consentito l'accesso ai cani che vi possono circolare liberi. Nei viali d'accesso agli spazi sopra descritti i cani devono essere tenuti con guinzaglio. Ove non esistono spazi specificamente destinati al libero movimento dei cani, questi devono essere sempre tenuti a guinzaglio o con museruola. Nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 07 è concesso al conduttore di portare il cane senza guinzaglio o museruola; nei mesi di novembre-febbraio, la fascia oraria di libera circolazione è, invece, quella compresa fra le 18 e le 08. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area e in qualsiasi fascia oraria, vigilare ed evitare comportamenti aggressivi e molesti dei cani nonché asportare gli escrementi degli animali loro affidati, in conformità alle specifiche ordinanze sindacali. E' fatto obbligo al conduttore del cane, nei parchi e nei giardini, di portare sempre con se apposita paletta per la rimozione delle deiezioni.





**Art.25****Attività ambulanti e di animazioni**

Nei perimetri dei parchi e dei giardini lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante all'aperto e di animazione sarà autorizzata dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e non possono svolgersi negli spazi erbosi.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia salvo autorizzazioni in deroga concesse dalla Amministrazione Comunale, ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

**Art.26****Contributi volontari**

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi nei modi previsti dal titolo III del presente Regolamento.



## TITOLO V

### SANZIONI

#### Art.27

##### Finalità

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni pecuniarie specificate negli articoli 50 e 51.

Chiunque eseguirà, inoltre, lavori sul territorio comunale contravvenendo a quanto previsto nel presente Regolamento sarà punito ai termini di legge.

In modo particolare chiunque, intenzionalmente o per negligenza, senza autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi o siepi di cui all'art.2, non adempia a condizioni previste nel quadro di un'autorizzazione concessa in base all'art.6, ovvero non adempia alle prescrizioni di cui agli art.10 e 12.

Se l'infrazione è commessa da una ditta o impresa, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione comunale per un periodo minimo di 3 fino a un massimo di 5 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'ufficio competente dell'Assessorato al Verde Pubblico e a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione comunale. La riammissione potrà avvenire qualora viene effettuato il pagamento della sanzione ed è stato concluso in modo definitivo ogni contenzioso civile ed amministrativo conseguente all'infrazione commessa.



**Art. 28****Sanzioni sul titolo I del Regolamento**

Oltre a quelle comminate sulla base dell'art.12 del Regolamento d'uso del Verde sono previste le sanzioni pecuniarie sottoelencate.

a) Interventi non autorizzati (art.6):

da € 100 a € 2.000 in base al tipo di intervento svolto;

b) Nel caso di capitozzatura non autorizzata dal competente Ufficio Comunale Servizio Verde Pubblico ex art.7 del Regolamento, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di € 500.000. Nel caso di più capitozzature non autorizzate dal competente Ufficio Comunale Servizio Verde Pubblico, la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare arboreo capitozzato.

c) Modifiche delle piante protette con potature diverse da quelle di rimonda (art.cpv 2):

da € 50 a € 300 per essenza, in base alla specie ed al valore storico della pianta.

d) Mancata attuazione di interventi di manutenzione, prescritti dal Sindaco, di alberi o siepi di cui all'art.2 (art.10 cpv 1):

da € 50 a € 300 per essenza;

e) Mancata adozione delle prescrizioni tecniche per la protezione degli alberi in cantiere (art. 12 cpv da 1 a 5):

da € 100 a € 2.000 per ogni pianta in base al danno procurato ed al valore botanico e storico della stessa.

f) Nel caso di abbattimento di esemplare arboreo non autorizzato dal competente Ufficio Comunale Servizio Verde Pubblico verrà applicata la sanzione amministrativa di € 1.000. Nel caso di più abbattimenti non autorizzati, la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare abbattuto.



In aggiunta a quanto già contemplato nei singoli articoli può inoltre essere prevista, a discrezione del Sindaco, la misura di sospensione dei lavori che hanno determinato il danno per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica, anche al fine di accertare l'entità del danno medesimo. Il costo della perizia verrà addebitato al responsabile del danneggiamento.

Per quanto non previsto dalle sanzioni succitate ad all'all. n.7 del Regolamento, si procederà per similitudine.

## **Art. 29**

### **Sanzioni sulle violazioni al titolo IV del Regolamento**

#### a) Circolazione e sosta di veicoli;

- transito mezzi motorizzati su strade interne asfaltate o in terra battuta € 50
- transito mezzi motorizzati su tappeto erboso € 100
- sosta mezzi motorizzati su aree inerbite € 100
- sosta mezzi motorizzati su aree pavimentate € 50
- sosta veicoli adibiti alla vendita di prodotti vari, senza autorizzazione € 150
- transito imprudente con biciclette € 20

#### b) Manifestazioni

- attività sportive e spettacoli privi di autorizzazioni € 300

#### c) Rifiuti e danneggiamenti

- danni ad arredi ed attrezzature dello spazio verde (oltre al pagamento dei danni) € 200
- abbandono rifiuti fuori dai cestini € 20

#### d) Rumori

- attività con emissione sonora superiore ai limiti di legge in assenza di deroga € 50



e) Divieti vari

estirpazione o abbattimento essenze arbustive ed arboree da € 200 a 2.000 in funzione della entità del danno.

- danneggiamento essenze arbustive ed arboree € 100
- affissione cartelli agli alberi € 100
- campeggio, pernottamento € 50
- accensione fuochi € 100
- occupazione non autorizzata di suolo pubblico € 200
- asporto terra e cotica erbosa € 100
- asportazione di fiori da alberi ed arbusti € 50
- calpestio tappeti erbosi in zone a divieto € 50
- cani non tenuti a guinzaglio fuori dagli spazi e dagli orari consentiti per il libero movimento € 50
- mancato asporto degli escrementi € 50
- mancato possesso di paletta per rimozione deiezioni € 50
- commercio non autorizzato € 100

Per quanto non previsto dalle sanzioni succitate e dall'allegato n.7 del Regolamento si procederà per similitudine.



## TITOLO VI

### Art.30

#### Disposizioni finali

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ugento, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.C.P.

Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altre disposizioni Comunali od ordinanze sindacali con esso incompatibili.

Il presente Regolamento è stato adattato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.





**Allegato n. 1A, 1B, 1C, 2, 3 e 4** vedi a parte

### **Allegato n. 5**

#### **NORME GIURIDICHE**

L' inadempienza alle norme dettate dal presente Regolamento è regolata dalle vigenti norme con particolare riferimento a :

- Legge n. 1089 del 1939-Tutela delle cose di interesse storico e artistico
- Legge n. 1497 del 1939-Protezione delle bellezze naturali
- Regio Decreto n. 1357 del 1940-Regol. applicativo della Legge 1497 del 1939
- Decreto Ministeriale del 21 settembre 1984 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori con termini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, .....(omissis)
- Decreto legge n.312 del 27 giugno 1985 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- Legge n.431 del 1985 - Conversione in legge con modificazioni del DL n.312 del 27 giugno 1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- Art.635 codice penale - Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a € 300\*.



La pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia; .....(omissis)
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fiorieri, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

-Art. 734 codice penale - Distruzione o deturpamento della bellezze naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione delle autorità, è punito con un ammenda (\*)

-Art.500 codice penale - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

se la diffusione avviene per colpa, la pena della multa è da € 100 a € 4000 (\*).

(\*) Per i progressivi aggiornamenti della multa originaria vedi la prima nota in calce all'art. 246 codice penale. (NDR la nota è tratta dall'edizione del Codice Penale e norme complementari, a cura di G.Conso, Milano Dott. A. Giuffrè 1982).

-Art 892 codice civile-Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) 3 metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) 1 metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri si diffonde in rami;



3) Mezo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

-Art.893 codice civile- Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine di terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

-Art.894 codice civile- Alberi a distanza non legale

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantate o nascono a distanza minore di quelle indicate negli articoli precedenti.

-Art.895 codice civile-Diviato di piantare alberi a distanza non legale

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopraindicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

-Art.896 codice civile-Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi privati.



Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo ove sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell' albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.843.

#### Art.898 codice civile-Comunnione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

#### Art.899 codice civile-Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o si trovano nella siepe comune, non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

#### Art.2043 codice civile-Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



**Allegato n. 6****GLOSSARIO****A**

**Accecamento** Asportazione di una gemma

**Albero** Pianta legnosa provvista di tronco

**Arbusto** Pianta legnosa il cui sviluppo è per natura limitato

**B**

**Bottone** Gemma a frutto ingrossata

**Branca** Ramo di due o più anni costituente lo scheletro dell'albero. Si distinguono le branche primarie, inserite sul tronco, le branche secondarie, inserite sulle branche primarie, etc.

**C**

**Capitozzatura** Energica asportazione di tutta o buona parte della chioma eseguita mediante energici tagli effettuati sulle branche principali senza le accortezze note come taglio di ritorno. La capitozzatura infatti, prevede l'asportazione dei grossi rami senza che venga lasciato alcun ramo alternativo a quello asportato come invece prevede la tecnica del taglio di ritorno.

**Colletto** Parte basale del fusto in prossimità dell'inserzione con il terreno.

**Ceppaia** Ipertrofia del colletto dal quale si dipartano le radici primarie verso il basso e il fusto (o i fusti) verso l'alto.

**F**



**Fastigiato** Si dice di un albero a forma conica e portamento eretto.

**Filare** Si intende per filare una formazione vegetale a struttura lineare con sesto di impianto regolare, composta da specie sia arboree che arbustive anche in associazione mono-specifica.

**Freccia** Ramo di prolungamento del tronco.

## G

**Germoglio** Asse vegetativo in corso e non ancora lignificato.

## Gradiente di

**vegetazione** Differenze graduali del vigore dei germogli inseriti su di uno stesso ramo

## I

**Impalcatura** Inserzione delle branche primarie sul tronco. Si distingue: una impalcatura bassa, quando le branche inferiori sono inserite ad una altezza dal suolo di cm.50; impalcatura media, quando tale distanza è compresa fra 50 e 100 cm.; impalcatura alta quando tale distanza è maggiore di 100 cm.

**Infrangimento** Rottura di un germoglio o di un ramo, spesso eseguita lasciando parzialmente attaccata e pendente la porzione terminale.

## L

**Lamina** La parte espansa di una foglia

## M

**Moncone** Residuo di una branca spezzata o tagliata senza applicare la tecnica del taglio di ritorno. Il termine sta anche ad indicare la porzione morta di un ramo immediatamente sopra un ramo sviluppato da una gemma sottostante.

## P



- Pagina** Termine usato per ciascuna delle due facce della lamina di una foglia.
- Palco** Complesso di due o più branche dello stesso ordine, inserite sul tronco o sulle branche primarie, circa alla stessa altezza dal suolo.
- Pedale** Porzione bassa del tronco.
- Periodo**
- vegetativo** Termine con il quale viene praticamente indicato il primo periodo del ciclo annuale di vegetazione, dalla schiusura primaverile delle gemme, all'arresto dello accrescimento in lunghezza dei germogli. Viene distinto invece come periodo di elaborazione, il periodo che intercorre fra l'arresto dell'allungamento dei germogli e la caduta delle foglie. Completa il ciclo annuale di vegetazione, il periodo di riposo, che è compreso fra la caduta delle foglie e la schiusura delle gemme.
- Pollone** Ramo emesso dalle radici o dal pedale.
- Portamento** Aspetto assunto dalla pianta nel suo naturale modo di vegetare. Si distinguono: portamento colonnare quando l'inserzione dei rami principali con il fusto sottointende un angolo acuto ( $30^\circ$  circa); portamento fastigiato quando l'angolo in questione, pur rimanendo sempre acuto, si aggira intorno ai  $45^\circ$  circa; portamento espanso quando invece è prossimo ai  $75^\circ$ ; portamento eretto quando il fusto si sviluppa in direzione perpendicolare o quasi dal terreno; portamento prostrato o strisciante quando il fusto si sviluppa parallelamente o quasi dal terreno e a poca distanza da esso; portamento globoso quando la chioma assume una forma sferica o quasi; portamento pendulo quando la ramificazione si presenta eretta nel tratto prossimo al fusto principale e, dopo un incurvamento accentuato, ricade verso il basso.
- Potatura** Complesso di operazioni intese a regolare in modo naturale il vegetare e il fruttificare delle piante legnose al fine di ottenere da queste la massima funzionalità. E' utile ricordare che sarebbe opportuno evitare, in genere, la potatura degli alberi, in quanto essa costituisce in linea di massima sempre motivo di stress fisiologico per la pianta. Si distinguono vari tipi di potatura in funzione degli scopi, dell'età, etc.: potatura di trapianto. Non è consigliabile effettuarla in quanto le piante da mettere a dimora, dovrebbero già essere provviste di un apparato radicale preparato in vivaio a seguito di ripetuti trapianti. Potatura di allevamento. Si pratica negli anni immediatamente successivi all'attecchimento. Quando si esegue questo tipo di intervento, si tende ad assecondare il portamento naturale della pianta. Potatura di



contenimento. A volte è necessaria per adattare la pianta alle caratteristiche dell'ambiente urbano. Quando si è costretti ad applicare questa pratica, in genere, è da ritenersi sbagliata la scelta dell'albero. Potatura di risanamento. Comprende operazioni di carattere straordinario, veri e propri interventi di carattere chirurgico. Si effettua per risanare gli alberi che presentano branche deperite o fusti compromessi da attacchi parassitari sul legno (ad esempio la carie), dagli insetti e dai microrganismi fungini. Potatura di ringiovanimento. E' praticata sui fruttiferi in particolare anche sulla rosa e gli arbusti da fiore. La pianta non potendo più produrre fiori o frutti, se viene irrigata e concimata adeguatamente, genera germogli che danno origine a gemme dormienti esclusivamente vegetative (a legno). Negli alberi in età avanzata, è necessario effettuare, insieme agli interventi chirurgici, adeguate operazioni di fertilizzazione ed areazione del terreno. Potatura di riforma. Consiste nel modificare la struttura scheletrica delle piante per conferire loro una forma più razionale.

## R

**Ramo** Asse vegetativo completamente lignificato e provvisto di gemme.

**Raschiatura** Asportazione della parte più esterna e morta della corteccia del tronco degli alberi adulti; viene eseguita soprattutto a scopo sanitario.

## S

**Scosciatura** Rottura per cause accidentali di una branca o di un ramo in corrispondenza del punto di inserzione.

**Siepe** Formazione vegetale lineare composta da specie sia arboree che arbustive o solamente arbustive e di vegetazione erbacea al suolo.

**Speronatura** Energico accorciamento dei rami allo scopo di formare speroni.

**Sperone** Breve residuo di un ramo energicamente accorciato, provvisto di qualche gemma.

**Spollonatura** Asportazione di polloni.

**Spuntatura** Asportazione della parte apicale di un ramo.

**Succhione** Ramo vegetale vigoroso, derivato da una gemma avventizia o latente del tronco o delle branche.



**T**

**Taglio di ritorno** Taglio eseguito su legno di due o più anni.

**Talea** Metodo per riprodurre una pianta: dalla pianta madre viene staccato un ramo (erbaceo, semilegnoso o legnoso) o una foglia, che vengono interrati e che in seguito produrranno radici.

**Tappeto erboso** Si intende per tappeto erboso uno spazio in genere non eccessivamente esteso che deve mantenere nel tempo caratteristiche di omogeneità, compattezza e bell'aspetto.

**Tralcio** Ramo tipico della vite o di altre specie sarmentose.

**Tronco** Porzione di un albero compreso fra il colletto e la inserzione delle branche primarie.

**Tutore** Sostegno per alberi: si distinguono tutori vivi, se costituiti da altri alberi in vegetazione e tutori inerti, se costituiti da sostegni in legno, in cemento, ecc.

\* \* \*

